

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2348)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1967 (V. Stampato n. 3963)

presentato dal Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 luglio 1967*

Modificazioni delle norme
riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della magistratura militare — di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 — quale risulta aumentato per effetto dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2204, nonchè del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095, e della legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella B), è sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge.

I posti di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.

Art. 2.

Le promozioni alle qualifiche di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di seconda classe e di sostituto procuratore militare o giudice istruttore di prima classe decorrono, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di permanenza di due anni nella qualifica rispettivamente inferiore, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919.

Le promozioni alla qualifica di vice procuratore militare o giudice relatore decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dell'esame di idoneità all'avanzamento previsto dal secondo comma del citato articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, ma non prima che siano compiuti due anni di permanenza nella qualifica inferiore.

L'esame richiamato nel comma precedente si effettua, ove occorra, ogni anno.

L'ultimo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, è abrogato nella parte che si riferisce ai magistrati.

Art. 3.

E abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

**TABELLA RELATIVA AL RUOLO DEL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA MILITARE**

| QUALIFICA | Numero posti in organico |
|---|-----------------------------|
| Procuratore generale militare della Repubblica | 1 |
| Sostituto procuratore generale militare della Repubblica o consigliere relatore del Tribunale supremo militare . . . | 5 |
| Procuratore militare della Repubblica o consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare | 20 |
| Vice procuratore militare della Repubblica o giudice re- latore | 59 |
| Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di prima classe | |
| Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di seconda classe | |
| Sostituto procuratore militare della Repubblica o giudice istruttore di terza classe | |
| TOTALE | 85 |

Uditori giudiziari militari (1).

(1) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti in ruolo.